

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELLA CITTÀ DI SUSA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Susa disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini, la convivenza civile.

Il Regolamento è predisposto in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ed in armonia con le norme speciali e le finalità previste dallo Statuto della Città di Susa.

Qualora nel testo ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana.

Il Regolamento avverte l'esigenza di attuare regole che promuovano il turismo ritenuto sostanziale per la Città di Susa.

E' individuato il parco archeologico corrispondente alla zona nella quale sono ubicati i monumenti d'epoca romana ed il castello di Maria Adelaide:

- Arco d'Augusto.
- Acquedotto romano.
- Anfiteatro romano.

Articolo 2

OGGETTO E APPLICAZIONE

Il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Susa detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:

Titolo I	Principi generali
Titolo II	Igiene e qualità dell'ambiente urbano
Titolo III	Della quiete pubblica e privata
Titolo IV	Delle aree e degli spazi pubblici
Titolo V	Cautele contro gli incendi
Titolo VI	Sgombero neve

Articolo 3

OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. L' accertamento di violazione del presente Regolamento comporta per il trasgressore l' obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo, nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione.
2. Qualora l' atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico, o potenziale nocumento per persone o cose, e il trasgressore non provveda all' immediata rimozione dell' ostacolo o del pericolo, si provvederà all' eliminazione d' ufficio, addebitando le spese allo stesso trasgressore, fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.
3. Qualora l'atto illecito è causato dalla presenza di veicoli che impediscono, od ostruiscono, il passaggio di pedoni, carrozzelle e passeggini, secondo le norme previste nel Regolamento, gli agenti di polizia possono rimuovere il veicolo addebitando le spese al trasgressore, fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla commessa violazione.
4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o all' inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell' atto di concessione o d' autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l' irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Articolo 4

SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, può, tramite atto scritto, sospendere un'attività o revocare l'autorizzazione d'occupazione d'area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del Regolamento e delle condizioni poste in essere, sia per ragioni d'opportunità ed interesse pubblico conducibili a motivi di viabilità e sicurezza.

Oltre alle norme qui contenute, debbono osservarsi le disposizioni impartite anche verbalmente dagli appartenenti delle forze di Polizia, nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla legge.

Fatte salve le norme penali, in casi urgenti le forze di Polizia possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione e dell'attività. Seguirà il provvedimento scritto.

Articolo 5

VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE

In caso di violazione al Regolamento commessa dal soggetto minore d'età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso.

Articolo 6

DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, o di dominio privato, ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e gli spazi privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada;
 - b) I parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque che attraversano la Città di Susa
 - d) I monumenti ed il parco archeologico;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ed alle leggi dello Stato.
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che ne viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività ~~lete~~, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 7

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata al Sindaco o ai Responsabili di Servizio, secondo le rispettive competenze.

L' istanza deve essere corredata della documentazione che, compatibilmente con la normativa vigente in termini di celerità del procedimento, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed al modo d'utilizzazione, o in relazione all' attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell' istruttoria del procedimento.

Vanno salvaguardati i diritti pubblici e generali. L' eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Quando la richiesta riguarda le occupazioni di suolo pubblico, di qualsiasi genere, all'atto della presentazione della domanda va presentata ricevuta dell'avvenuto pagamento del suolo pubblico e, nel caso, anche dell'affissione pubblicitaria.

Articolo 8

VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia, e nel limite delle materie di competenza, ad altri funzionari comunali ed addetti di pubblico servizio o d'Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale d'altri enti, preposti alla vigilanza.

La Polizia Municipale, le altre forze di polizia e i funzionari indicati al comma 1, possono, nell' esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, ad ogni altra operazione tecnica utile al fine dell' accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Gli amministratori di stabili sono ritenuti responsabili della gestione dello stabile, della sicurezza degli edifici e degli impianti, del decoro, del comportamento degli inquilini e del rispetto delle norme contenute nel Regolamento.

Nell' atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l' indirizzo dell' Amministratore.

TITOLO II

IGIENE E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO (Sanzione amm.va £. 200.000, Euro 103,29)

Articolo 9

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL' ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sulle aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni modo d'uso pubblico, nei corsi o specchi d' acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l' utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l' attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all' interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Gli stessi accorgimenti devono essere garantiti anche in occasione di manifestazioni da parte degli organizzatori.
4. L' obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l' esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l' immobile stesso.
7. I titolari degli esercizi davanti ai quali sono frequenti le dispersioni di rifiuti minuti, quali ad esempio gli esercizi per la somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande, devono collocare sulla soglia dell' esercizio cestelli d'adeguata capacità facendo in modo che non siano mai pieni. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione la foggia e la misura dei cestelli vanno concordate con L'Ufficio Tecnico comunale.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui sopra, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all' esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull' occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici, a qualunque scopo destinati, hanno l' obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari d'aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l' obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che vi sono stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 10

RIFIUTI

1. A garanzia dell' igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all' interno dei contenitori all' uopo collocati dall' azienda preposta, solo in appositi "sacchetti a perdere" ben chiusi, richiudendo il contenitore dopo l' uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all' esterno dei contenitori stessi.
3. I contenitori dei rifiuti non devono in alcun modo essere spostati, danneggiati, insudiciati.
4. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. I rifiuti sottoposti a regime di raccolta differenziata sono i seguenti:
 - ♣ imballaggi e contenitori di plastica;
 - ♣ vetro, lattine e scatolette;
 - ♣ carta e cartoni, libri, giornali e riviste;
 - ♣ indumenti;
 - ♣ pile esauste;
 - ♣ farmaci scaduti.
5. Gli utenti nel conferire i rifiuti negli appositi contenitori devono provvedere a ridurre il volume, frazionando i cartoni, comprimendo le bottiglie di plastica e così via.

6. Nella raccolta differenziata vanno conferiti altresì gli imballaggi primari (esempio singola confezione di caffè) e secondari (esempio cartone che contiene più confezioni di caffè).
7. I beni durevoli per uso domestico usati (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), vanno conferiti direttamente al rivenditore o all'impresa che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
8. All'impresa vanno inoltre conferiti:
 - ♣ mobili, cucine, armadi, ferro, poltrone, piccoli elettrodomestici, ecc.;
 - ♣ verde e potature;
9. Per tale tipo di raccolta domiciliare, l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni degli addetti al servizio, relative all'orario d'esposizione e al luogo di conferimento.
10. E' inoltre vietato:
 - ♣ immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
 - ♣ immettere nei cassonetti materiali accesi e non completamente spenti;
 - ♣ rovistare e recuperare i rifiuti già collocati nei cassonetti;
 - ♣ conferire rifiuti da utenze domestiche nei cestini stradali;
 - ♣ imbrattare il suolo pubblico con piccoli rifiuti (bucce, lattine, barattoli, olio, escrementi, ecc.);
 - ♣ depositare nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari (pallet, nylon).
11. E' vietato depositare all' interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta e la dispersione.
12. Per qualsiasi lavoro di ristrutturazione, fatte salve le norme generali, coloro che richiedono il titolo abilitativo dovranno all'atto della domanda o della comunicazione, indicare il luogo dove intendono smaltire le macerie. Devono altresì essere in grado di produrre idonea documentazione attestante il regolare smaltimento delle macerie.
13. Gli operatori su area pubblica e coloro che partecipano a fiere e manifestazioni varie, devono mantenere il suolo occupato pulito e sgombero da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conseguenti all'attività stessa. I rifiuti organici devono essere raccolti e collocati negli appositi sacchetti e lasciati:
 - ♣ per gli operatori su area pubblica (mercato e fiere) sul posto da loro occupato;
 - ♣ per gli operatori delle altre manifestazioni conferiti negli appositi contenitori;
 - ♣ le cassette ed i contenitori di plastica sono oggetto di raccolta differenziata.

14. Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato creare ingombro o impedimento con qualsiasi mezzo ed ostacolo allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti.

Articolo 11

DECORO DELLA CITTA'

1. Fatte salve le norme penali, a decoro della sicurezza e del patrimonio della Città di Susa è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o d'uso pubblico, le attrezzature o gli impianti, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d' arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o in ogni caso a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, panchine, segnaletica, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati, compresi i segnali stradali;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare qualsiasi genere di gioco sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, o costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; il divieto vale anche per il gioco del pallone;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che hanno superato il limite di anni 12;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o in ogni modo sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, anche dei veicoli;
 - j) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche, farne uso improprio o abluzioni;
 - k) gettare nelle fontane oggetti e sostanze solide o liquide;
 - l) recare intralcio e disturbo, ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici;

- m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; il divieto si estende anche agli operatori su area pubblica;
- o) sparare mortaretti, petardi o altri simili oggetti;
- p) gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio, fino a quando non siano ben asciutti, ponendo in evidenza un cartello d'avviso;
- q) è vietato scuotere o battere dalle finestre e balconi sulla pubblica via tappeti, stuoie e ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Tali operazioni, quando sono eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque non prima delle ore 9 e non dopo le ore 22;
- r) è vietato accendere fuochi sui balconi per barbecue e simili.

Articolo 12

COMPORTAMENTI VIETATI

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. Tale ipotesi non deve comportare situazione di pericolo, né per il genere, né per la collocazione dell'ammasso;
- b) l' ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è invece subordinato all'autorizzazione;
- c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l' esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all' esterno delle abitazioni, innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
- g) transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all' incolumità dei passanti;
- h) circolare con trampoli, skate-board, pattini e simili;
- i) lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone;
- j) i pozzi, le cisterne e simili dovranno essere muniti di un parapetto dell' altezza non inferiore a cm. 100 se situati in luogo ove è libero accesso al pubblico e dovranno avere le aperture difese da sportelli regolarmente chiusi;
- k) le insegne, le tende, i serramenti e simili debbono essere conservati puliti e decenti. Il Sindaco potrà ordinare le necessarie riparazioni e, se il caso, l' eventuale sostituzione;
- l) gli stabili devono nelle ore notturne e di scarsa visibilità tenere la luce accesa negli androni e negli ingressi.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all' esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l' intera giornata.

Articolo 13

OMESSO CARTELLO SUL LUOGO DEI LAVORI EDILIZI

Il possessore del titolo deve collocare sul luogo dei lavori, in modo ben visibile, il cartello recante il nome del direttore dei lavori, del progettista, del committente, dell' impresa esecutrice delle opere, nonché gli estremi del titolo amministrativo in forza del quale le stesse sono eseguite e ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento Edilizio

Articolo 14

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell' immagine urbana i proprietari degli edifici, o i possessori del titolo, le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di

conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione ed al ripristino del colore, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le facciate siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla coloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora sia necessario, per il grave stato d'abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, con proposta motivata del competente Ufficio Tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 15

TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. E' consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici posti sul piano terra, che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque spazi ad uso pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, per richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali.
3. Le tende devono essere collocate ad almeno metri 2 dal suolo. Stesso criterio è applicato anche alle capotte ed alle tende parasole degli esercizi commerciali.

Articolo 16

ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E AMBIENTALE

1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale ed il parco archeologico.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma precedente i chioschi e i dehors autorizzati ed altri specifici titoli autorizzativi provvisori legati a manifestazioni di carattere storico e culturale.

Articolo 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, anche in assenza di cartelli, è vietato:
 - ♣ danneggiare la vegetazione;

- ♣ procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - ♣ circolare con qualsiasi tipo di veicolo al suo interno, tranne che per velocipedi e veicoli a braccia. A questi ultimi è vietato circolare su aiuole, vialetti, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - ♣ calpestare le aiuole e i siti erbosi.
1. Le disposizioni di cui sopra, si applicano altresì alle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
 2. I divieti di cui sopra s'intendono operanti tranne che non siano diversamente segnalati.

Articolo 18

ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

1. Nei parchi pubblici sono consentite le passeggiate a cavallo solamente nei percorsi opportunamente individuati e segnalati.

Articolo 19

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. Fatte salve le norme penali, è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
4. Fatte salve le norme penali è vietato abbandonare animali domestici.
5. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
6. Fatte salve le norme del Codice della Strada, il trasporto degli animali domestici sulle autovetture deve avvenire in modo che non rechino intralcio al conducente.

Articolo 20

ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione d'animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli organi di polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l' animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non sia rispettata, il caso sarà segnalato al Servizio Veterinario affinché ponga l' animale sotto custodia.

Articolo 21

MANTENIMENTO DEI CANI

1. E' fatto obbligo a coloro che detengono un cane di garantire le condizioni igieniche previste dalla legge e le cure sanitarie necessarie.
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi e di iscriverli all'anagrafe canina.
3. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni agli organi preposti.
4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere accompagnati e condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o d'indole mordace, devono anche essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o nei quali non sia impedito l' accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all' esterno; gli animali devono altresì essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d'igiene, illuminazione e benessere. Quando sono tenuti legati, ai cani deve essere assicurata una catena o fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
7. A garanzia dell' igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, di essere muniti d'idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono in ogni modo evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni spazio pedonale d'uso pubblico. Gli uffici comunali sono a disposizione per la distribuzione di palette e sacchetti.

8. E' vietato affidare ai minori la conduzione di cani di grossa taglia e di razza aggressiva, anche se condotti al guinzaglio, nel caso ne rispondono i genitori del minore.
9. E' vietato, in assenza degli abitanti, lasciare i cani nei balconi delle case, sia liberi sia legati. In caso di presenza degli abitanti, con adeguati mezzi occorre impedire che i rifiuti e le urine degli animali caschino nei piani sottostanti.
10. Il trasporto d'animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Articolo 22

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detene in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto, in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 23

ANIMALI LIBERI

1. Il Sindaco, per motivi d'igiene e sanità pubblica, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, o di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. Per motivi d'igiene è vietato depositare alimenti destinati ai gatti randagi all'interno d'aree di pertinenza d'ospedali, ospizi, case di riposo. Analogo divieto va posto per altre categorie d'animali, compresi piccioni, colombi e cani randagi.
3. Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, equini e suini nelle aree pubbliche. Il pollame deve essere tenuto in luoghi chiusi o recintati.

Articolo 24

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli amministratori, i conduttori di stabili o i

proprietari, hanno l' obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che siano sempre evitate situazioni d'intralcio e pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

2. Quando la presenza d'alberi e/o siepi su fondi e proprietà private compromette la visibilità della strada e della segnaletica, i proprietari, gli amministratori, i conduttori di stabili, hanno l' obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e recidere i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori di stabili, di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant' altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari di case e d'aree verdi confinanti e su luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l' obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale, comprese le aiuole e le fioriere.

TITOLO III

DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (Sanzione amm.va £. 200.000, Euro 103,29)

Articolo 25

DIFESA DAI RUMORI

1. Chiunque eserciti un' arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi comunali, le Aziende Sanitarie Locali, l'ARPA, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chiunque eserciti arte, mestiere o industria proceda all'eliminazione delle cause dei rumori eccedenti i limiti di tollerabilità previsti.
3. Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi di cui al comma 1, può vietare l' esercizio dell' arte, del mestiere o dell' industria responsabile delle molestie o dell' ricomodo.
4. Fermo restando quanto previsto da normativa specifica in materia di livelli delle emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative di qualunque forma che siano fonti d'inquinamento acustico dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 8. Qualora i lavori con emissione di rumore dovessero effettuarsi in giornate festive, l'orario da osservarsi sarà dalle ore 9 alle ore 12.
5. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell' ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dalle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può con un provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un periodo diverso da quello indicato nel comma 4.

Articolo 26

ABITAZIONI PRIVATE

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di molestia e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

1. Le apparecchiature ad esclusivo uso non professionale, ovvero ad uso domestico, che producono rumore o vibrazioni (trapano, martelletti pneumatici, ecc.) possono farsi funzionare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi.

2. Analogo divieto si applica in occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, con l'adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Non saranno comunque effettuati prima delle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi. Identici accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione d'esercizi pubblici di somministrazione d'alimenti e bevande e d'esercizi commerciali, nonché d'uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione confinanti o vicini ad essi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 27

STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. E' consentito l' uso di strumenti musicali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 28

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e dalle norme di carattere penale, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. Il segnale inteso come forma di disturbo, anche se non quantificabile, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. La disposizione dei commi precedenti valgono anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 29

RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.
2. E' vietato l' uso di dispositivi acustici in caso di cortei nuziali ed in occasione di manifestazioni sportive e simili.
3. E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.
4. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all' esterno.
5. Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare d'ogni genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle competenti autorità, e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.
6. Nel caso di manifestazioni sportive aeree e acrobatiche, nonché durante lo svolgimento di prove ad esse preordinate, deve essere evitato il sorvolo d'ospedali e case di cura, per evitare pregiudizio alla quiete e al riposo dei degenti.
7. Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salva diversa autorizzazione del Sindaco, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 8.
8. Concorrono alle violazioni anche i responsabili e gli organizzatori della manifestazione, salvo provino di non aver potuto impedire il fatto.

Articolo 30

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Nei mercati e nelle manifestazioni fieristiche è fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni per creare elettricità, ad esclusione dei mezzi appositamente attrezzati. Gli operatori dovranno fare richiesta al Comune per allacciarsi ai contatori appositamente installati.
2. E' fatto altresì divieto di utilizzare qualsiasi forma di richiamo della clientela, sia a voce sia con strumenti come megafoni e altoparlanti, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Qualora gli operatori facessero uso di strumenti musicali, il suono deve essere basso, tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ad al banco vicino, in ogni caso non deve essere utilizzato prima delle ore 8.

Articolo 31

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Fatte salve le norme, anche di carattere penale, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l' esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d'esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l' attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.
2. Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all' uscita dai locali, i frequentatori del locale evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Articolo 32

CIRCOLI PRIVATI

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli precedenti

TITOLO IV

DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI **(Sanzione amm.va £. 200.000, Euro 103,29)**

Articolo 33

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune per adempire il suo obbligo di collocazione della segnaletica stradale verticale, può per esigenze di carattere tecnico installare la segnaletica sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Sarà sua cura non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni per le affissioni.
2. Sulle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende a camper e roulotte.

Articolo 34

NATURA DELLE PRESCRIZIONI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell' ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all' obbligo della preventiva specifica autorizzazione comunale per l' occupazione:
 - ♣ le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - ♣ le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - ♣ i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - ♣ le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l' occupazione d'aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, viabilità, sicurezza e quiete pubblica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell' occupazione lo rendano necessario, l' Autorità comunale può imporre al titolare dell' autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. Le occupazioni di spazi per le ristrutturazioni d'abitazioni, con conseguente apertura di cantieri, sono escluse nel periodo che va dal 1 luglio al 20 agosto nelle vie a denso transito turistico, e precisamente Via Roma, Via Rolando, Via Palazzo di Città, Piazza de Bartolomei, Via XX Settembre.
6. Analogo divieto incorre nel periodo delle festività natalizie, dal 20 dicembre al 7 gennaio.
7. Nelle vie sopra menzionate le staccionate e le recinzioni delimitanti il cantiere dovranno essere in legno, anche grezzo, trattato con impregnate di colore noce scuro.
8. L'occupazione di spazi di suolo pubblico con gru e palizzate in materia d'edilizia, non potrà avvenire senza lasciare almeno tre metri per il transito dei veicoli, ed almeno due metri per il transito dei pedoni lungo le strade ed i viali riservate ai pedoni.
9. L' autorizzazione per l' occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui ai commi precedenti, senza diritto ad alcun indennizzo.
10. Le autorizzazioni per l' occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso; salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto, ai fini dell' applicazione della tassa sull' occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.
11. Le autorizzazioni per l' occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
12. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti; allo scadere dell' autorizzazione deve essere restituito libero e indenne da ogni struttura.
13. Qualora l'occupazione riguardi l'istallazione di strutture sia fisse sia mobili, è vietato fissare le strutture con chiodi, paletti piantati sul manto stradale. Nel caso fosse indispensabile posare la struttura con tali strumenti, si dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico l'intervento, previo versamento di una cauzione da stabilirsi di volta in volta tra un minimo di 154,93 Euro ed un massimo di 516,46 Euro (ovvero da £.300.000 a £.1.000.000).

Articolo 35

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l' occupazione con strutture ed impianti d'aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta d'autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - ♣ modalità d'occupazione;
 - ♣ strutture che s'intendono utilizzare;
 - ♣ impianti elettrici;
 - ♣ modalità di smaltimento dei rifiuti;
2. Chiunque promuove manifestazioni deve, all'atto della richiesta, fornire il nome di un responsabile addetto alla sicurezza ed alle altre incombenze organizzative. Qualora non fosse indicato all'atto della domanda, si farà riferimento al presidente dell'associazione ed in sua mancanza al firmatario della richiesta.
3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il responsabile deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell' igiene, della sicurezza pubblica, della circolazione stradale, con riferimento ai limiti posti per evitare l' inquinamento acustico.
4. Gli organizzatori della manifestazione, devono mettere a disposizione dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, personale addetto al posizionamento della segnaletica stradale, delle transenne e di tutte le altre incombenze reputate utili dal personale municipale.
5. Sarà cura dell'organizzazione rimuovere la segnaletica stradale al termine della manifestazione.
6. In principio con le disposizioni impartite dal Codice della Strada, se la manifestazione comporterà cortei o sfilate, il percorso tra le vie cittadine sarà soggetto a parere della Polizia Municipale.
7. E' vietata, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, addobbi, luci, luminarie e simili.
8. L' accoglimento delle richieste d'autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e archeologico, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
9. Alla presenza di una pluralità di richieste per lo stesso periodo, per lo stesso luogo, la Giunta Comunale valuterà l' assegnazione in base all' interesse ed all'importanza delle manifestazioni.
10. Qualora la documentazione presentata non garantisca la correttezza dell'iter procedurale, o l'assoluta sicurezza dei partecipanti e del pubblico,

l'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, negherà l'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione.

11. Qualora la manifestazione, o lo spettacolo, non garantisca idoneo ed accettabile livello culturale, o interesse generale, l'Amministrazione comunale potrà, a suo parere, negare l'autorizzazione.
12. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento.
13. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
14. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dall'Ufficio Tecnico, di volta in volta, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale è svincolato dopo la verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico.
15. In occasione di particolari festività che richiedono la collocazione di luci e luminarie, gli organizzatori dovranno fornire attestato rilasciato da un professionista che le stesse siano a norma.
16. Le luminarie non dovranno avere colori e forme tali da confondersi con la segnaletica stradale luminosa e con i mezzi di soccorso.

Articolo 36

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. In base alla normativa nazionale l'Amministrazione Comunale aggiorna l'elenco delle aree disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento ogni anno. In assenza di tale atto, le aree ed il periodo d'occupazione per l'allestimento di dette attività sono quelle individuate nel presente articolo. Le modalità di concessione rimangono disciplinate da specifico regolamento.
2. I circhi, le attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento, possono esercitare la propria attività in Piazza d'Armi. Per quanto riguarda il parco dei divertimenti primaverile il periodo massimo di permanenza è di 25 giorni, con termine di domenica delle Palme. È stabilito un secondo periodo coincidente con la festa di San Giusto, per la sola durata della manifestazione.
3. Per quanto riguarda le singole attività è individuato, in alternativa, un diverso periodo per tre settimane al massimo, per ogni anno, per ogni singola attività. La collocazione sarà individuata dai competenti uffici comunali in base alla normativa vigente.
4. Per gli spettacoli viaggianti si applicano le norme di cui sopra inerenti cauzione, responsabile, deturpazione del manto stradale, pulizia del suolo e seguenti.

5. Gli organizzatori degli spettacoli viaggianti devono adottare forme di pubblicità previste dalla legge.
6. E' vietato collocare i cartelloni pubblicitari ai segnali stradali con pannelli appesi con corda. Per la pubblicità devono essere adoperati gli appositi tabelloni dietro pagamento della tassa dovuta. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata al momento del rilascio.

Articolo 37

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l' occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione dei pedoni, lasciando loro almeno due metri, che si tratti d'intervento unitario interessante almeno l' intero edificio, l' isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell' occupazione e la durata della medesima. In tal caso non necessita la sottoscrizione di un professionista.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competente Ufficio Tecnico.

Articolo 38

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal Regolamento Edilizio e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, senza preventiva specifica autorizzazione per l' occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dei competenti uffici comunali, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla

gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. In analogia ai principi espressi nel presente Regolamento, quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o d'uso pubblico, per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima può porsi in atto dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia d'imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non è necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o d'uso pubblico, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità, la stessa deve specificare la durata; occorre, inoltre, presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta.
5. Vanno salvaguardate le norme previste dal Codice della Strada.
6. Nelle zone di particolare interesse ambientale, archeologico e soggette a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o d'altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli uffici ed enti competenti.

Articolo 39

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per effettuare interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, con manomissione del suolo, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità d'esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni degli altri regolamenti comunali riguardanti la materia.

Articolo 40

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. L'occupazione di suolo pubblico da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per gli scopi di cui sopra, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. A coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione è fatto divieto assoluto di esercitare l'attività professionale sulla pubblica via, in modo tale da impedire rumori ed emissione di gas.
5. L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore d'apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio. L'orario va esposto sull'apposita segnaletica.
6. L'autorizzazione è valida ai soli fini dell'esercizio dell'attività e non s'intende per il normale parcheggio dei veicoli.

Articolo 41

ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI

1. E' vietata sul suolo pubblico la custodia dei veicoli in detto d'autorizzazione del Sindaco che determina le modalità e l'importo delle relative tariffe. Il divieto si estende anche sulla proprietà privata.
2. E' vietata altresì la gestione abusiva dei parcheggi sulle piazze e sulle pubbliche vie.
3. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli a motore di tenere accesi i motori in qualsiasi forma di circolazione statica. Per i soli veicoli del trasporto pubblico il divieto non si applica per le fermate, per la salita e la discesa dei passeggeri; i conducenti dovranno osservare la norma durante la sosta al capolinea. Analoga disposizione si applica agli scuolabus.
4. Fatte salve le norme del Codice della Strada, è fatto divieto a camper e roulotte di scaricare le acque se non in appositi pozzetti a loro destinati.

5. Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato impedire con veicoli, o altro materiale, il passaggio delle carrozzine, dei passeggini e dei pedoni, in qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo, nei passaggi derivanti dall'abbattimento delle barriere architettoniche, anche in assenza di segnaletica.
6. Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato impedire con veicoli o altro materiale il passaggio dei pedoni, delle carrozzine e dei passeggini, anche in assenza di segnaletica, nei marciapiedi, nei vicoli, nelle strettoie, nei portici, davanti agli androni, alle porte d'uscita delle case e degli esercizi commerciali.
7. In caso di pioggia o comunque alla presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità e all' occorrenza fermarsi in modo da evitare di sporcare le persone che circolano sulla pubblica via.

Articolo 42

OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, deve presentare istanza all' ufficio comunale competente, con l' indicazione del luogo e del periodo d'occupazione, almeno 7 giorni prima.
2. L' area oggetto d'autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente.
3. Qualora la ditta fosse priva di segnaletica stradale, può farne richiesta agli uffici comunali, con avvenuto versamento della cauzione, provvedendo in proprio al posizionamento, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed alla restituzione della segnaletica. L'ammontare della cauzione sarà determinata dagli uffici comunali.

Articolo 43

OCCUPAZIONI D'ALTRA NATURA

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Fatte salve le norme del Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio, per la collocazione d'insegne, cartelli, totem, tende solari o altri mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. L' autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell' occupazione.
4. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l' occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie d'esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 44

OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L' autorizzazione all' occupazione d'aree o spazi pubblici per raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge d'iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze previste nel Regolamento. L' autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L' Amministrazione, alla presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Nelle aree adibite a Commercio su area pubblica, in occasione di fiere e mercati, la collocazione dei banchetti per la raccolta di firme, anche a scopo di beneficenza, effettuata anche da associazioni di volontariato e non, è individuata dalla Polizia Municipale.
3. E' vietata ogni qualsiasi forma di raccolta e richiesta di denaro, anche di donazioni, tranne che non siano diversamente autorizzate.

Articolo 45

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ESPOSIZIONE DI PREZZI E MENU'

1. I titolari d'esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, tipologia A, hanno l' obbligo di esporre, anche all' esterno dell' esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. Al fine di esercitare un adeguato richiamo turistico le tabelle dovrà recare la dicitura almeno in francese.

Articolo 46

SERVIZI IGIENICI

2. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle competenti autorità, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione dei frequentatori, dei cittadini e dei turisti che ne abbiano necessità. Non è obbligatoria la consumazione.

Articolo 47

OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. Fatte salve le norme al Codice della Strada, ai titolari d'esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l' autorizzazione per l' occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'urbanistica, d'igiene e di sicurezza pubblica, o di diritti precedentemente acquisiti.

2. Ai fini del conseguimento dell' autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare le disposizioni del presente, dal Regolamento edilizio e del Regolamento sulla tassa sull' occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche quando l' occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni, fioriere con lo scopo di delimitare gli spazi, o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L' autorizzazione per l' occupazione di cui al presente articolo ha validità stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata a domanda del titolare e la stessa non potrà avere durata superiore ai 3 anni.
5. Quando particolari necessità lo richiedono, l'Amministrazione comunale potrà individuare forme particolari di concessione.
6. Quando si tratta d'occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e manufatti abusivamente collocati, con il totale ripristino degli spazi.

Articolo 48

OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. Fatta salva la normativa specifica in circostanze d'interesse generale, che rientrino nella tradizione della Città di Susa, può essere autorizzata l' occupazione di spazi, non solo per fini promozionali, di prodotti artistici, culturali, artigianali, agricoli, alimenti tipici della Valle di Susa, per non più di venti giorni. I giorni vanno intesi sia in forma continuativa sia singolarmente, per diversi periodi dell'anno.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
3. Dalle attività previste nel presente articolo è escluso il parco archeologico.
4. Fatte salve le norme vigenti in materia d' igiene pubblica e tutela degli alimenti, l' esposizione di merci o derrate all' esterno degli esercizi commerciali è vietata laddove contrastino condizioni di viabilità o di decoro.

Articolo 49

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata l' autorizzazione, nel rispetto delle norme d' igiene, per

l' occupazione di suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l' esercizio si affaccia sia d'ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e l' occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, l'occupazione del marciapiede non deve superare la sua metà ed in ogni caso deve lasciare liberi almeno due metri per i pedoni.

2. I generi alimentari privi di confezione non possono essere esposti ad altezza inferiore a metri 0,50 dal suolo.
3. Tale criterio si applica anche al commercio su area pubblica.
4. L' autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell' orario d'apertura dell' esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura giornaliera dell' esercizio stesso.
5. Gli esercizi di vendita non possono in deroga all'autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico esporre la propria merce appendendola ai serramenti ed agli infissi o ai muri.
6. Quando si tratta d'occupazione abusiva, alla sanzione amministrativa prevista consegue la sanzione accessoria della rimozione delle attrezzature e manufatti abusivamente collocati, con il totale ripristino degli spazi. La merce e le attrezzature saranno restituite dopo l'avvenuto pagamento della sanzione e dell'eventuale tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 50

ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

1. Gli operatori su area pubblica concessionari di posteggio decennale o giornaliero, nel montare il loro banco ed esercitare la propria attività, sono tenuti a mantenere sgombrata e libera la corsia di passaggio dei mezzi di soccorso e d'emergenza. Tale criterio è applicato all'ingombro d'ombrelloni, tendoni e cassette.
2. Le occupazioni d'aree e spazi pubblici per l' esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
3. Nel caso d'occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell' autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
4. L' accoglimento delle richieste d'autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
5. Dalle forme previste nel presente articolo è escluso il parco archeologico.

6. Per lo svolgimento delle vendite straordinarie su area pubblica si applicano le disposizioni regolamentari previste dalla normativa per il commercio in sede fissa per quanto compatibili.
7. Fermo restando l'obbligo degli operatori di esercitare l'attività lavorativa per l'intero orario di svolgimento del mercato e fatte salve le diverse disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, l'orario di svolgimento del mercato del martedì è il seguente:
 - ♣ orario di vendita: dalle ore 8 alle ore 12,30;
 - ♣ orario d'ingresso dall'area del mercato: non prima delle ore 7, non oltre le ore 8;
 - ♣ orario d'uscita dall'area del mercato: non oltre le ore 14.
 - ♣ orario d'assegnazione dei posti rimasti vacanti: unicamente alle ore 8,30.
8. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente l'orario di svolgimento per i mercati a tradizione ultramontana (ex fiere) è il seguente:
 - ♣ orario di vendita: dalle ore 8 alle ore 12,30;
 - ♣ orario d'ingresso dall'area del mercato: non prima delle ore 7, non oltre le ore 8;
 - ♣ orario d'uscita dall'area del mercato: non oltre le ore 14.
 - ♣ orario d'assegnazione dei posti rimasti vacanti: unicamente alle ore 8.

Articolo 51

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Fatte salve le disposizioni che regolano il commercio, i titolari d'autorizzazione per la forma itinerante su aree pubbliche, per esercitare l'attività in forma itinerante devono osservare i seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli laddove il parcheggio, la sosta od il transito, non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nel parco archeologico, nei parchi pubblici o in altri luoghi di pubblico interesse;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un' ora, trascorsa la quale i veicoli e l'attività di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro d'ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

- e) a tutela dell'igiene ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta è vietata in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o d'esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 50 dai servizi igienici pubblici e a metri 50 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19, dalle 9 alle 12 nei giorni festivi, ed è vietata ogni forma di pubblicità fonica;
 - g) l'attività nello stesso punto di vendita non può essere esercitata da più di un operatore per volta;
 - h) l'attività deve svolgersi senza occupare il suolo pubblico con strutture e con la merce, ad esclusione del mezzo;
 - i) durante la sosta, conseguente all'attività di vendita, il motore del mezzo deve essere spento.
2. Ad integrazione dei punti precedenti, le aree dove è vietato il commercio in forma itinerante sono le seguenti: Corso Couvert fino al numero civico 23, Corso Inghilterra, Via Roma, Via Rolando, Piazza IV Novembre, Via Montenero, Via Impero Romano, Piazza Savoia, Piazza San Giusto, Via Palazzo di Città, Via Martiri della Libertà, Piazza Trento, Piazza dei Bartolomei, Via Mazzini, Piazza Europa, Piazza III Reggimento Alpini, Via San Francesco.
 3. L'Amministrazione Comunale, con ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 52

MESTIERI AMBULANTI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista autorizzazione temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e siriani, è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione veicolare e pedonale, al riposo delle persone, dei degenti dell'ospedale, delle case di riposo.
3. L'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19.
4. Tranne che non siano diversamente autorizzati o inseriti in manifestazioni, analogo trattamento si adotterà per altri artisti di strada, disegnatori, madonnari, mimi.

5. L'attività di cantanti, musicisti non potrà avvenire con l'utilizzo di sistemi d'amplificazione e non potrà comportare l'utilizzo d'attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
6. L'attività artistica non potrà essere esercitata nello stesso luogo per una durata superiore ad un'ora. Trascorsa l'ora l'artista dovrà spostarsi in altro luogo, per un'ulteriore esibizione, distante almeno 100 metri.

TITOLO V

CAUTELE CONTRO INCENDI *(Sanzione amm.va Euro 103,29 - £. 200.000)*

Articolo 53

DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani, a condizioni che tali sostanze siano custodite in idonei locali.
2. Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone e qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni di pane, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.

Articolo 54

DIVIETO D'ACCATAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI

1. E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altra materia facilmente infiammabile, salvo autorizzazione dei competenti uffici comunali da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.
2. Se il cortile è privato con l'utilizzo del solo proprietario, è possibile accatastare detto materiale, previa autorizzazione degli uffici comunali che predisporranno le dovute prescrizioni.

Articolo 55

ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO

1. All' interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, salvo concessione di licenza della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 56

DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI

2. Nelle strade, vie piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigarette o altri oggetti accesi.

Articolo 57

DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI

1. Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi, anche se momentaneamente, sul suolo pubblico all' interno dell' abitato comunale.
2. E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, mais, paglia, cataste di legna o fieno.
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.
4. In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza.

Articolo 58

CONDOTTE FUMARIE

1. Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità di quanto prescritto dai regolamenti comunali, essere collocate a conveniente distanza dai travi, travicelli e da ogni altra struttura in legname.
2. Le condotte suddette dovranno essere annualmente ripulite a cura dei proprietari e di coloro che ne usufruiscono, in modo che non vi si accumulino fuliggine, dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo d' incendio.

Articolo 59

IMMISSIONI FUMOSE E MALEODORANTI

1. E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che emanano esalazioni insalubri, maleodoranti o moleste.
2. E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri o odori molesti, affinché tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.
3. Gli impianti industriali dovranno rispondere ai criteri dettati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 60

OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO

1. In caso d'incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, e le forze di polizia.
2. I presenti sono obbligati, se richiesto di cooperare all' opera di spegnimento e soccorso, nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti Autorità.
3. I Vigili del Fuoco e le forze di polizia possono, all' occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti all' estinzione, i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l' uso dell' acqua dei pozzi, cisterne o fontane.
4. Le forze di polizia interdiranno l' accesso alla zona interessata dall' incendio.
5. I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VI

SGOMBERO NEVE

(Sanzione amm.va Euro 103,29 - £. 200.000)

Articolo 61

ATTIVITA'

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazze, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente in modo efficace l' area interessata adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche non debbono gocciolare o comunque scaricare in luogo pubblico, e vanno mantenuti in perfetto stato d'efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, anche prima di darne comunicazione agli uffici comunali.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Nulla è dovuto da parte del Comune.
7. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti il proprio edificio, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. I mezzi del comune e degli enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve, la possono depositare nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituiscono intralcio alla viabilità ed al passaggio dei pedoni.
9. I mezzi del comune e degli enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve nell'atto di pulizia delle strade, possono altresì accumulare lateralmente la neve,

anche all'uscita dei passi carrai dei privati, senza che nulla sia dovuto ai rispettivi titolari.

10. Quando in caso di comprovata necessità il proprietario, l'amministratore, l'avente diritto, non provvede allo sgombero della neve, provvederà il Comune addebitando le spese all'interessato.

11. I fabbricati prospicienti la pubblica via, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati d'appositi sistemi di ritenuta da concordarsi con l'Ufficio Tecnico.

TITOLO VII

FUNERALI

(Sanzione amm.va Euro 103,29 - £. 200.000)

Articolo 62

INTENTI

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria della Città di Susa disciplina tutta la materia inerente al servizio necroscopico, custodia e polizia cimiteriale.
2. Il Comune è titolare della funzione di Polizia Mortuaria.

Articolo 63

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE

1. Le ditte incaricate del servizio di trasporti funebri devono ottenere il permesso di seppellimento da parte degli uffici comunali di Stato Civile.
2. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata da parte dello stesso ufficio, previo versamento previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Le ditte incaricate del servizio di trasporto funebre hanno l'obbligo della comunicazione allo Stato Civile ed alla Polizia Municipale almeno 24 ore prima, anche via Fax. Nel caso avvenga la sola funzione religiosa nel territorio della Città di Susa, o un solo passaggio che coinvolga in qualche modo la viabilità della Città, si adotterà analoga procedura.
4. Lo Stato Civile detterà l'ora ed il giorno del funerale.
5. La Polizia Municipale, che riceverà la comunicazione dallo Stato Civile e dalla ditta incaricata, svolgerà il compito di scortare il corteo funebre, adottando il percorso meno problematico per la viabilità.
6. Resta assolutamente vietato alle ditte incaricate del servizio provvedere di propria iniziativa ai cortei funebri, anche di solo transito per la sosta in chiesa.

Articolo 64

PIAZZALE DEL CIMITERO

1. Nel piazzale del cimitero è fatto divieto assoluto di parcheggiare camper, roulotte, e i mezzi superiori ai 35 quintali, anche per una sola notte.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

ABROGAZIONI

1. Con l' entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto d' avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Per l' applicazione delle norme previste dal Regolamento, l' Amministrazione comunale dovrà adottare forme d' adeguata pubblicità.

Articolo 66

SANZIONI

1. Le sanzioni da applicare al presente Regolamento sono indicate all' inizio d' ogni specifico titolo, esse vanno da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87, con possibilità di pagamento in misura ridotta di Euro 103,29. (ovvero da un minimo di £.100.000 ad un massimo di £.600.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta di £..200.000).
2. Per quanto concerne i principi generali si fa riferimento al “Regolamento per l' applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti” approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 27 giugno 2001.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - FINALITÀ	<i>pag. 1</i>
Articolo 2 - OGGETTO E	<i>pag. 1</i>
Articolo 3 - OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	<i>pag. 2</i>
Articolo 4 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E REVOCA	<i>pag. 2</i>
Articolo 5 - VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE	<i>pag. 3</i>
Articolo 6 - DEFINIZIONI	<i>pag. 3</i>
Articolo 7 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	<i>pag. 4</i>
Articolo 8 - VIGILANZA	<i>pag. 4</i>
TITOLO II IGIENE E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	
Articolo 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL' ABITATO	<i>pag. 5</i>
Articolo 10 - RIFIUTI	<i>pag. 6</i>
Articolo 11 - DECORO DELLA CITTA'	<i>pag. 8</i>
Articolo 12 - COMPORTAMENTI VIETATI	<i>pag. 9</i>
Articolo 13 - OMESSO CARTELLO SUL LUOGO DEI LAVORI EDILIZIO	<i>pag. 10</i>
Articolo 14 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	<i>pag. 11</i>
Articolo 15 - TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	<i>pag. 11</i>
Articolo 16 - ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E AMBIENTALE	<i>pag. 11</i>
Articolo 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	<i>pag. 12</i>
Articolo 18 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI	<i>pag. 12</i>
Articolo 19 - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	<i>pag. 12</i>
Articolo 20 - ANIMALI MOLESTI	<i>pag. 13</i>
Articolo 21 - MANTENIMENTO DEI CANI	<i>pag. 13</i>
Articolo 22 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	<i>pag. 14</i>
Articolo 23 - ANIMALI LIBERI	<i>pag. 15</i>
Articolo 24 - DISPOSIZIONE SUL VERDE PRIVATO	<i>pag. 15</i>
TITOLO III DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Articolo 25 - DIFESA DAI RUMORI	<i>pag. 16</i>
Articolo 26 - ABITAZIONI PRIVATE	<i>pag. 16</i>
Articolo 27 - STRUMENTI MUSICALI	<i>pag. 17</i>
Articolo 28 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	<i>pag. 17</i>
Articolo 29 - RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI	<i>pag. 18</i>
Articolo 30 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	<i>pag. 18</i>
Articolo 31 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	<i>pag. 19</i>
Articolo 32 - CIRCOLI PRIVATI	<i>pag. 19</i>
TITOLO IV DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	
Articolo 33 - DISPOSIZIONI GENERALI	<i>pag. 19</i>
Articolo 34 - NATURA DELLE PRESCRIZIONI	<i>pag. 20</i>
Articolo 35 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	<i>pag. 21</i>
Articolo 36 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	<i>pag. 23</i>
Articolo 37 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI D'ARREDO	<i>pag. 23</i>
Articolo 38 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE	<i>pag. 24</i>

Articolo 39 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	<i>pag. 25</i>
Articolo 40 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI	<i>pag. 25</i>
Articolo 41 - ALTRE DISPOSIZIONI SUI VEICOLI	<i>pag. 26</i>
Articolo 42 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI	<i>pag. 27</i>
Articolo 43 - OCCUPAZIONI D'ALTRA NATURA	<i>pag. 27</i>
Articolo 44 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME	<i>pag. 28</i>
Articolo 45 - ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ESPOSIZIONE DI PREZZI E MENU'	<i>pag. 28</i>
Articolo 46 - SERVIZI IGIENICI	<i>pag. 28</i>
Articolo 47 - OCCUPAZIONI CON DEHORS	<i>pag. 28</i>
Articolo 48 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE	<i>pag. 29</i>
Articolo 49 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	<i>pag. 30</i>
Articolo 50 - OCCUPAZIONE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE	<i>pag. 30</i>
Articolo 51 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	<i>pag. 31</i>
Articolo 52 - MESTIERI GIROVAGHI AMBULANTI	<i>pag. 32</i>
TITOLO V CAUTELE CONTRO INCENDI	
Articolo 53 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI	<i>pag. 33</i>
Articolo 54 - DIVIETO D'ACCATAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI	<i>pag. 34</i>
Articolo 55 - ACCENSIONE DI POLVERI, ESPLOSIONI, FUOCHI D'ARTIFICIO	<i>pag. 34</i>
Articolo 56 - DIVIETO DI GETTARE NELLE STRADE OGGETTI ACCESI	<i>pag. 34</i>
Articolo 57 - DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI	<i>pag. 34</i>
Articolo 58 - CONDOTTE FUMARIE	<i>pag. 35</i>
Articolo 59 - IMMISSIONI FUMOSE E MALEODORANTI	<i>pag. 35</i>
Articolo 60 - OBBLIGO DI COOPERARE IN CASO D'INCENDIO	<i>pag. 35</i>
TITOLO VI SGOMBERO NEVE	
Articolo 61 - ATTIVITA'	<i>pag. 36</i>
TITOLO VII FUNERALI	
Articolo 62 - INTENTI	<i>pag. 37</i>
Articolo 63 - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	<i>pag. 37</i>
Articolo 64 - PIAZZALE DEL CIMITERO	<i>pag. 38</i>
DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 65 - ABROGAZIONI	<i>pag. 38</i>
Articolo 66 - SANZIONI	<i>pag. 38</i>